



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Nuovo aggiornamento sui ricorsi relativi alle cave di Botticino

Publicata in data 19 novembre 2018 una nuova sentenza del **TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia**, in relazione ai ricorsi relativi all'A.T.E. O2 (destra Rino) presentati da Stella del Nord, Eredi Martinelli Divisione Cave S.r.l. e da Q.R. S.r.l.: tre ricorsi del 2014 per annullamento del verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20 gennaio 2014 di approvazione degli indirizzi sulla procedura di assegnazione delle concessioni amministrative delle aree estrattive del bacino marmifero di Botticino e del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 febbraio 2014 di presa d'atto della deliberazione della Giunta comunale n. 9/2014; tre ricorsi del 2017 per annullamento della deliberazione n.31 del 31 luglio 2017, con la quale il Consiglio Comunale di Botticino ha approvato i criteri per l'affidamento a terzi delle aree di cava di proprietà comunale rientranti nell'ambito dell'A.T.E.O2 (destra Rino) del Piano Cave della Provincia di Brescia, e della comunicazione del Sindaco di Botticino, rubricata al n. 29 della seduta del Consiglio Comunale di Botticino del 31 luglio 2017.

Il TAR, sezione di Brescia, si è pronunciato respingendo i ricorsi del 2014, in quanto è venuto meno l'interesse dei ricorrenti per i provvedimenti impugnati, perché di fatto soppiantati nella loro efficacia da quelli successivamente adottati dal Comune di Botticino nel 2017. Per quanto riguarda i ricorsi del 2017, **le varie censure poste dai ricorrenti sono state respinte, ad eccezione di un unico punto**: è stata infatti accolta la doglianza relativa all'identificazione del **lotto unico**, perché non correttamente motivata e infatti la sentenza dichiara *“fermo restando che non è escluso che, ove meglio circostanziata e documentata, essa sia potenzialmente idonea a rendere ragionevole ipotizzare una coltivazione coordinata, fissando tempi e modi per consentire lo sfruttamento delle residue disponibilità sui terreni di proprietà privata e giustificare la scelta di individuare un unico operatore sulla proprietà pubblica che, esaurito il materiale escavabile dalla proprietà privata, sarebbe destinato a restare il solo attivo nell'ambito.”*

La complessità della questione nasce dal fatto che il bacino di coltivazione dell'ambito ATEO2 è caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà comunale e di aree di proprietà privata, intestate alle aziende ricorrenti. Il tentativo di suddividere in lotti era stato fatto dal Comune, ma presentava il problema dei lotti interclusi e considerando che le proprietà private da scavare riservano poche migliaia di metri cubi, con il lotto unico poteva essere più semplice l'adozione di un lotto unico e l'adozione di piani coordinati.

“La questione del lotto unico è complessa, soprattutto nell'ambito dell'ATE O2, non è interesse di questa Amministrazione protrarre le vertenze legali” dichiara il **Sindaco Donatella Marchese** *“stiamo valutando le modalità di riemissione della Delibera e abbiamo avviato un confronto con le Commissioni preposte e i consulenti, avvocati e geologo, per identificare la soluzione più corretta, tra cui anche l'ipotesi di una procedura ristretta che preveda a monte una richiesta di manifestazione di interesse e la verifica dei requisiti.”*. Resta il problema di come mettere a gara lotti interclusi, il Comune aveva individuato nel lotto unico la possibilità per evitare questo ostacolo, poiché vi è un unico accesso a tutti dalla proprietà comunale. Il TAR ha respinto la principale richiesta delle ditte che riguardava proprio la possibilità di affidare direttamente a loro le concessioni in virtù delle particolari condizioni di fatto.

Bedizzole, 21 novembre 2018 - Ufficio Stampa: **Up&Up** – ufficiostampa@up3up.it